

Contributo a fondo perduto “perequativo”. Approvata l’istanza e stabiliti i termini di richiesta

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021, prot. n. 336196, ai sensi del comma 23 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del predetto articolo 1.

In particolare, nel provvedimento stabilito che la trasmissione dell’Istanza approvata potrà essere effettuata a partire dal giorno 29 novembre 2021 e non oltre il giorno 28 dicembre 2021. La trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline potrà essere effettuata dal giorno 29 novembre 2021, mentre la procedura web sarà resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 30 novembre 2021.

Contributo “perequativo”, tutto pronto per l’invio

delle istanze. Si parte oggi e c'è tempo fino al 28 dicembre

Via libera alla fruizione del contributo a fondo perduto cosiddetto “perequativo” introdotto dal Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021).

Infatti, con il Provvedimento (dell'Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021, prot. n. 336196) firmato oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, si definiscono il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio. In particolare, la trasmissione dell'Istanza può essere effettuata già a partire da oggi, 29 novembre, e fino al giorno 28 dicembre 2021. Disponibile online sul sito internet dell'Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, anche la nuova guida, un'utile bussola che, anche con esempi specifici di calcolo, aiuta ad orientarsi tra le istruzioni e le regole da seguire per l'utilizzo del contributo “perequativo”.

Contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni. I codici tributo per l'utilizzo in

compensazione e modalità di restituzione spontanea

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63/E 3 novembre 2021 ha istituito i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto previsto all'articolo 1, comma 30-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, o decreto "Sostegni-bis".

Contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni. Approvata l'istanza con le relative istruzioni. Da oggi fino al 13 dicembre via alle domande

Da oggi, 14 ottobre, fino al prossimo 13 dicembre è possibile inviare le domande per fruire del contributo "Sostegni" (art. 1 del D.L. n. 41/2021) e/o del contributo "Sostegni-bis alternativo" (art. 1 commi da 5 a 13 del D.L. n. 73/2021), a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro. Con un provvedimento (del 13 ottobre 2021, prot. n. 268440/2021) del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, è approvato il modello di domanda, con le relative istruzioni, per richiedere i

contributi.

Contributo a fondo perduto perequativo: più tempo per la trasmissione della dichiarazione dei Redditi

Differito dal 10 al 30 settembre il termine di trasmissione della dichiarazione modello Redditi 2021 per i contribuenti che intendono richiedere il contributo a fondo perduto “perequativo”.

Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri viene modificata la scadenza prevista dall’articolo 1, comma 24, Decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, in considerazione delle esigenze rappresentate dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.

Per tutti gli altri contribuenti, invece, la scadenza per l’invio del modello dichiarativo Redditi 2021 resta il 30 novembre.

Per il contributo a fondo

perduto “perequativo” individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021 individuati, gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, che servono per calcolare il valore dei risultati economici d'esercizio che danno diritto o meno all'erogazione del contributo perequativo introdotto dal Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/2021).

Il contributo a fondo perduto in argomento spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore ad una percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con successivo provvedimento saranno approvati il modello e le istruzioni e saranno definiti modalità e termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo.

Decreto Sostegni-bis. Ai fini dell'esonero contributivo per

partite IVA e professionisti la regolarità verificata d'ufficio dagli enti dal 1° novembre 2021

L'articolo 47-bis, del D.L. n.73/2021 (cd. "Sostegni-bis") approvato dalla Camera dei Deputati e all'esame del Senato, prevede che, al fine della fruizione dell'esonero contributivo riconosciuto dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 20-22-bis, L. 178/2020) in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti aventi determinati requisiti, dispone che la regolarità contributiva di tali lavoratori è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

Esoneri e differimenti contributivi in favore di artigiani e commercianti, lavoratori autonomi e talune

aziende. Differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza

Con messaggio 25 giugno 2021, n. 2418, l'Inps fa il punto degli esoneri e differimenti contributivi in favore di artigiani e degli commercianti, lavoratori autonomi e aziende.

Artigiani e commercianti. Ai versamenti dei contributi Inps effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi

Con il messaggio 13 maggio 2021, n. 1911, l'INPS ha comunicato il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi, originariamente previsto entro il 17 maggio 2021, dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e dei commercianti. La circolare INPS 10 giugno 2021, n. 85 (di seguito riportata) informa ora che sui versamenti effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi.

Bonus affitti Decreto Sostegni-bis. Non cambia il codice tributo

L'Agenzia delle entrate con una risposta pubblicata l'11 giugno 2021 nel proprio sito web (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/faq-crediti-imposta-locazioni>) chiarisce che “per utilizzare in compensazione il credito d'imposta spettante per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 del Decreto Rilancio, anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020

Bonus Collaboratori Sportivi: erogazione automatica aprile e maggio. Da Sport e Salute S.p.A le istruzioni e le risposte alle domande più

frequenti (Faq)

Come previsto dall'art. 44, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. "decreto sostegni-bis", Sport e Salute S.p.A. (Link al sito web: <https://www.sportesalute.eu/>) procederà, anche per i mesi di aprile e maggio 2021, ad erogare, in via automatica, l'indennità prevista dalla normativa vigente ai collaboratori sportivi già beneficiari dell'indennità per i mesi precedenti. Hanno diritto all'erogazione automatica i collaboratori che, in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, e, per i quali, sussistono gli altri requisiti di cui dall'art. 44, sopra richiamato.

Nelle prossime ore, pertanto, ai collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l'indennità per uno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre, dicembre 2020 e/o gennaio-febbraio-marzo 2021, verrà inviata la mail contenente il link per confermare, o meno, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 44 del c.d. "Decreto sostegni-bis", ai fini dell'erogazione dell'indennità prevista per i mesi di aprile e maggio 2021.

D.L. Sostegni-bis. Agenzia-Riscossione aggiorna le faq su cartelle e pagamenti

Sono disponibili sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione gli aggiornamenti delle risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte in materia di riscossione dal Decreto "Sostegni-bis" (D.L. n. 73/2021).

Il provvedimento proroga fino al 30 giugno 2021 il termine finale di sospensione della notifica degli atti, delle procedure di riscossione, dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni.

Il decreto sancisce, inoltre, lo scioglimento di Riscossione Sicilia SpA e il riassetto delle attività di riscossione nel territorio della Regione siciliana dove, a partire dal 1° ottobre 2021, sarà operativa Agenzia delle entrate-Riscossione. Si tratta di un nuovo capitolo della riforma organizzativa del settore che consentirà all'ente pubblico di riscossione creato nel 2017 di estendere la propria operatività sull'intero territorio nazionale.

Tutte le informazioni sulle novità normative introdotte negli ultimi mesi sono disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sull'app Equiclick, oppure rivolgendosi al Contact Center al numero 060101.

Vediamo nel dettaglio alcuni chiarimenti contenuti nelle FAQ relative alle ultime misure introdotte dal Decreto Sostegni-bis e in materia di riscossione.

In arrivo la proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle

cartelle

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall'art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni).

La sospensione, introdotta a partire dall'8 marzo 2020 dall'art. 68 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. Decreto "Cura Italia"), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della riscossione, nonché l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

**Proroga al 30 settembre 2021
del termine di pagamento
dell'IRAP non versata per**

l'errata applicazione dell'esonero previsto dal “decreto Rilancio”

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata per effetto dell'errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto “decreto Rilancio”), in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche. (Così, comunicato stampa Mef del 30 aprile 2021)